

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4292

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA,  
BARGONE, FRACCHIA, CICONTE, RECCHIA, ORLANDI, SINATRA**

*Presentata il 19 ottobre 1989*

**Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente  
la concessione di amnistia e di indulto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È esigenza ormai largamente condivisa quella di evitare il ricorso a provvedimenti di amnistia ed indulto come abituale meccanismo di deflazione del carico giudiziario, altre essendo le vie da percorrere per avviare a soluzione lo stato di crisi in cui versa la giustizia penale.

L'entrata in vigore del codice di procedura penale pone altresì la necessità di non scoraggiare il ricorso ai riti di definizione abbreviata del processo. Si tratta, infatti, di meccanismi di selezione dei processi in base ai quali dovrebbe arrivare al dibattimento una percentuale assai ridotta di processi.

È evidente che il prevedibile frequente reiterarsi di provvedimenti di amnistia e di indulto rende oggettivamente più difficile la possibilità che l'imputato scelga la strada della definizione abbreviata del processo.

La modifica proposta, accogliendo queste esigenze, mira a limitare l'emana- zione di provvedimenti di amnistia e in- dulto introducendo tre modifiche:

i provvedimenti possono intervenire solo in casi straordinari di necessità;

ciascuna camera delibera a maggio- ranza assoluta dei propri componenti non solo sul testo finale, ma anche su ciascun articolo. Gli emendamenti come è ovvio, vanno invece votati a maggioranza sem- plice;

al limite già previsto dall'articolo 79 della Costituzione, che esclude dall'appli- cazione dell'amnistia e dell'indulto i reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, si aggiunge l'ulteriore di- vieto di applicazione ai reati commessi in epoca anteriore all'anno precedente la proposta medesima.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — In casi straordinari di necessità, l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Ciascuna Camera delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, né a quelli commessi in epoca anteriore all'anno precedente la proposta medesima ».